

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 20 settembre 2005

Modifiche alla struttura organizzativa del Dipartimento della ragioneria generale dello Stato.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e le sue successive modificazioni ed integrazioni e, in particolare, l'art. 17 che, al comma 4-bis, lettera e), prevede che con decreti ministeriali di natura non regolamentare si definiscono i compiti delle unita' dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali dei Ministeri;

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, e, in particolare, l'art. 13 che detta disposizioni sull'adozione di regolamenti per l'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri;

Visto il decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430, di attuazione della delega legislativa per l'unificazione dei Ministeri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica che, all'art. 9, rinvia alle procedure indicate nell'art. 13 della legge 15 marzo 1997, n. 59, per l'organizzazione e la disciplina degli uffici del Ministero unificato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1998, n. 38, recante attribuzioni dei dipartimenti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, nonche' disposizioni in materia di organizzazione e di personale a norma dell'art. 7, comma 3, della legge 3 aprile 1997, n. 94;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1998, n. 154, di approvazione del regolamento concernente le articolazioni organizzative dei dipartimenti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica dell'8 giugno 1999 (pubblicato nel supplemento n. 124 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 152 del 1° luglio 1999) con il quale e' stato determinato il riassetto organizzativo dei dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

Visto, in particolare, il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 19 dicembre 2000 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 133 dell'11 giugno 2001) ed i decreti del Ministro dell'economia e delle finanze 7 maggio 2002 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 168 del 19 luglio 2002) e 21 luglio 2003 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 209 del 9 settembre 2003) con i quali sono state apportate, tra l'altro, modifiche alla struttura organizzativa del dipartimento della ragioneria generale dello Stato, originariamente determinata con il citato decreto ministeriale 8 giugno 1999;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, recante riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, ed in particolare gli articoli 23 e 55, comma 3;

Visto il decreto-legge 6 settembre 2002, n. 194, convertito in legge 31 ottobre 2002, n. 246 che prevede, tra l'altro, che le Ragionerie provinciali dello Stato provvedono esclusivamente ai compiti di controllo e monitoraggio degli andamenti di finanza pubblica e dipendono organicamente e funzionalmente dal Dipartimento della ragioneria generale dello Stato;

Visto il decreto legislativo 3 luglio 2003, n. 173 concernente la

riorganizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze e delle agenzie fiscali, a norma dell'art. 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137;

Viste le norme vigenti in materia di contabilita' di Stato;

Viste le vigenti norme contrattuali in materia di personale;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145 recante disposizioni per il riordino della dirigenza e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche e successive modifiche ed integrazioni;

Ritenuto, nelle more della definizione della struttura del Ministero dell'economia e delle finanze, di modificare l'assetto organizzativo di taluni uffici del Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, in considerazione dei mutamenti normativi sopraggiunti e per meglio definire le competenze gia' attribuite, adottando un altro decreto ministeriale ai sensi del citato art. 17, comma 4-bis, lettera e) della legge 23 agosto 1988, n. 400, nel rispetto dei principi di invarianza della spesa di cui all'art. 10 del decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430;

Su proposta del Ragioniere generale dello Stato;

Sentite le organizzazioni sindacali;

Decreta:

Art. 1.

1. Il presente decreto, nelle more della definizione della struttura organizzativa del Ministero dell'economia e delle finanze, modifica e integra la struttura e le competenze del Dipartimento della ragioneria generale dello Stato cosi' come determinate dai decreti del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica indicati nel seguente comma.

2. I sotto elencati decreti del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica sono di seguito indicati con le abbreviazioni a fianco di ciascuno specificate:

a) decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 8 giugno 1999 (pubblicato nel supplemento ordinario n. 124 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 152 del 1° luglio 1999), di seguito denominato decreto ministeriale 8 giugno 1999;

b) decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 19 dicembre 2000 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 133 dell'11 giugno 2001), di seguito denominato decreto ministeriale 19 dicembre 2000;

c) decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 7 maggio 2002 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 168 del 19 luglio 2002), di seguito denominato decreto ministeriale 7 maggio 2002;

d) decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 21 luglio 2003 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 209 del 9 settembre 2003) di seguito denominato decreto ministeriale 21 luglio 2003.

Art. 2.

1. All'art. 2 del decreto ministeriale 8 giugno 1999 (come integrato dall'art. 2, comma 1, del decreto ministeriale 19 dicembre 2000, dall'art. 3 del decreto ministeriale 7 maggio 2002 e dall'art. 2, comma 1, del decreto ministeriale 21 luglio 2003) il punto 2.0. e' sostituito dal seguente:

«2.0. Gli uffici dirigenziali non generali di diretta

collaborazione con il Ragioniere generale dello Stato sono così articolati, con le competenze per ciascuno specificate:

a) ufficio di coordinamento e di segreteria dell'ufficio del Ragioniere generale dello Stato. Ufficio dirigenziale non generale di coordinamento delle attività facenti capo all'ufficio del Ragioniere generale dello Stato: trattazione di questioni rientranti nella competenza del Ragioniere generale dello Stato; rapporti con gli uffici di diretta collaborazione del Ministro, dei vice Ministri e dei Sottosegretari, in relazione ai compiti del Dipartimento della ragioneria generale dello Stato; coordinamento dei complessi compiti di segreteria del Ragioniere generale dello Stato; coordinamento dell'attività pre-legislativa del Dipartimento, con esclusivo riferimento a quella connessa alle riunioni preparatorie del Consiglio dei Ministri ed a quelle del Consiglio dei Ministri;

b) ufficio per il controllo di gestione dipartimentale. Ufficio dirigenziale non generale per il controllo di gestione dipartimentale previsto dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286. Individuazione degli standards per la misurazione dell'azione amministrativa sotto il profilo dell'efficienza, dell'efficacia ed economicità. Rilevazioni dei costi globali e dei costi disaggregati ed analisi dei costi dell'azione amministrativa. Confronto delle prestazioni effettive con gli obiettivi, i piani e gli standards. Analisi degli scostamenti e identificazione delle cause;

c) ufficio per la definizione dei criteri per l'efficace controllo e di monitoraggio degli andamenti di finanza pubblica. Ufficio dirigenziale non generale di supporto al Ragioniere generale dello Stato per l'esercizio dei poteri di coordinamento nelle seguenti attività svolte dagli uffici di livello dirigenziale generale del Dipartimento: definizione dei criteri per l'efficace controllo e monitoraggio degli andamenti di finanza pubblica; rilevazione degli scostamenti rispetto agli obiettivi programmatici e proposizione dei possibili interventi di rientro (legge n. 246/2002); predisposizione, per quanto di competenza del Dipartimento, degli elementi necessari per la redazione dei documenti di finanza pubblica; previsioni annue dei flussi di cassa del settore statale e del settore pubblico, nonché dell'indebitamento netto del conto delle amministrazioni pubbliche;

d) ufficio per il coordinamento ed il monitoraggio dei progetti trasversali, e per l'attività tecnica di supporto all'ufficio del Ragioniere generale dello Stato. Ufficio dirigenziale non generale per l'attività di monitoraggio dei progetti afferenti la competenza di più ispettorati o uffici dirigenziali generali nell'ambito degli obiettivi programmatici del Dipartimento e di supporto al relativo coordinamento del Ragioniere generale dello Stato. Formulazione di indirizzi metodologici e attività di supporto per referenti dei progetti. Monitoraggio su tempi, risorse, costi e qualità. Attività tecnica di supporto al Ragioniere generale dello Stato;

e) ufficio per il coordinamento dell'attività amministrativa di supporto all'ufficio del Ragioniere generale dello Stato. Ufficio dirigenziale non generale di coordinamento dell'attività amministrativa che interagisce tra i vari uffici del Dipartimento: rapporti con gli altri organi della pubblica amministrazione, in relazione ai compiti del Dipartimento della ragioneria generale dello Stato; trattazione di affari riservati su incarico del Ragioniere generale dello Stato; supporto all'attività prelegislativa svolta in sede di iter parlamentare».

2. All'art. 2 del decreto ministeriale 8 giugno 1999 (come modificato dall'art. 2, comma 2, del decreto ministeriale 19 dicembre 2000 e dall'art. 2, commi 2 e 3, del decreto ministeriale 21 luglio 2003) il punto 2.1 è sostituito come segue:

«2.1. Servizio dipartimentale per gli affari generali, il personale e la qualità dei processi e dell'organizzazione.

Il servizio dipartimentale per gli affari generali, il personale e

la qualita' dei processi e dell'organizzazione e' articolato negli uffici dirigenziali di seguito indicati con le relative attribuzioni:
Ufficio I

Attivita' di supporto alla funzione di vertice del servizio. Affari generali e segreteria. Studi ed analisi delle qualita' dei processi e dell'organizzazione, conseguenti azioni innovative ed implementazioni tecnologiche in coordinamento con il servizio centrale competente. Relazioni sindacali. Incarichi autorizzati. Reclutamento del personale. Concorso alla redazione del sito web del Ministero per le materie di competenza del dipartimento e gestione banche dati dello stesso.

Ufficio II

Gestione contabile. Trattamento di missione del personale del dipartimento. Incarichi di studio e consulenza nelle materie del dipartimento ad estranei all'amministrazione. Coordinamento organizzativo dell'informazione statistica dipartimentale e rapporti con il competente servizio centrale.

Ufficio III

Individuazione del fabbisogno di formazione specialistica e determinazione del conseguente programma formativo pluriennale. Organizzazione e gestione di corsi e seminari per l'aggiornamento e la formazione del personale. Percorsi formativi previsti dalla normativa attuale. Studi e proposte per la valorizzazione e lo sviluppo delle risorse. Organizzazione di convegni da tenersi a cura del dipartimento.

Ufficio IV

Servizio di economato e di provveditorato dipartimentale - ufficio di ricevimento corrispondenza. Coordinamento, per gli aspetti organizzativi, dell'applicazione nel dipartimento del servizio di protocollo informatico. Sezione ufficio cassa del ministero. Biblioteca ed ufficio di documentazione. Aggiornamento delle pubblicazioni.

Ufficio V

Coordinamento delle attivita' volte all'individuazione degli obiettivi e dei programmi del dipartimento e collaborazione alla valutazione dei risultati conseguiti dai dirigenti. Rapporti con gli uffici di diretta collaborazione con il Ministro e con il servizio di controllo interno. Trattazione, in rappresentanza del Dipartimento, delle problematiche di competenza della conferenza generale per le politiche del personale. Predisposizione dei provvedimenti relativi a modifiche organizzative e gestionali del Dipartimento. Coordinamento delle attivita' dipartimentali in materia di conferimento di incarichi dirigenziali, ivi comprese le attivita' istruttorie per gli incarichi dirigenziali generali. Predisposizione degli atti necessari per il conferimento degli incarichi dirigenziali nelle Ragionerie provinciali dello Stato.

Ufficio VI

Mobilita' interna del personale non dirigenziale del Dipartimento, ivi compreso quello delle Ragionerie provinciali dello Stato. Istruttoria e relative comunicazioni al dipartimento dell'amministrazione generale del personale e dei servizi del Tesoro in materia di rapporto di servizio del personale del dipartimento. Problematiche relative agli aspetti giuridici del trattamento del personale in connessione con il competente servizio centrale».

3. All'art. 2, del decreto ministeriale 8 giugno 1999 (come integrato dall'art. 2, comma 9, del decreto ministeriale 19 dicembre 2000), al punto 2.9 le competenze dell'ufficio VI e dell'ufficio VIII dell'Ispettorato generale per la liquidazione degli enti disciolti sono cosi' modificate:

«Ufficio VI

Cura la definizione del trattamento economico giuridico e previdenziale del personale degli enti mutualistici e non mutualistici in liquidazione. Regola i rapporti finanziari tra le

gestioni liquidatorie e gli enti previdenziali.

Ufficio VIII

Cura la tenuta della contabilita' e della gestione finanziaria degli enti disciolti con particolare riferimento alla tenuta della contabilita' di tesoreria e dei conti correnti bancari delle liquidazioni. Realizza la informatizzazione dei procedimenti di attivita' dei singoli uffici dell'Ispettorato. Svolge funzioni di ausilio al datore di lavoro nella individuazione ed elaborazione delle misure di prevenzione e protezione sui luoghi di lavoro in ottemperanza a quanto previsto dal decreto legislativo n. 626/1994. Riscontro sugli atti delle gestioni liquidatorie riferendone all'Ispettore generale capo».

4. All'art. 2, del decreto ministeriale 8 giugno 1999 (come integrato dall'art. 2, comma 9, del decreto ministeriale 19 dicembre 2000), al punto 2.9 sono soppressi gli uffici II e VII dell'Ispettorato generale per la liquidazione degli enti disciolti.

Il presente decreto sara' trasmesso ai competenti organi di controllo per la registrazione.

Roma, 20 settembre 2005

Il Ministro: Siniscalco

Registrato alla Corte dei conti il 6 ottobre 2005

Ufficio di controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 5

Economia e finanze, foglio n. 198